



FONDAZIONE
DI **MODENA**

Regolamento per la risoluzione del conflitto di interessi e la disciplina della procedura di sospensione e decadenza

Approvato dal Consiglio di Indirizzo il 17 dicembre 2021

La Fondazione di Modena indirizza la propria attività secondo principi di trasparenza e lealtà.

Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Decreto Legislativo n. 153 del 16 maggio 1999
- Codice civile
- Carta delle Fondazioni approvata dall'Assemblea ACRI del 4 aprile 2012
- Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio s.p.a. (ACRI) sottoscritto il 22 aprile 2015
- Statuto della Fondazione di Modena
- Regolamento Generale di Organizzazione dell'attività della Fondazione di Modena approvato dal Consiglio di Indirizzo il 30 luglio 2021
- Regolamento di Gestione del Patrimonio approvato dal Consiglio di Indirizzo il 30 luglio 2021

La Fondazione di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi e segnala, dunque, che ogni termine del presente Documento che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile.

SOMMARIO	TITOLO I - CONFLITTO DI INTERESSI	4
	Art. 1 - Obblighi	4
	Art. 2 - Definizione conflitto di interessi	4
	Art. 3 - Soggetti destinatari	4
	Art. 4 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi reale o potenziale per il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario e il Direttore Operativo	5
	Art. 4 bis - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi reale o potenziale per i membri del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori	6
	Art. 5 - Attività rilevanti per l'individuazione del conflitto di interessi	6
	Art. 6 - Evidenziazione del conflitto di interessi	7
	Art. 7 - Provvedimenti in caso di mancata segnalazione	7
	TITOLO II - MODALITÀ DI EMERSIONE DEL CONFLITTO	8
	Art. 8 - Dichiarazione del destinatario	8
	Art. 9 - Dichiarazione di un componente del medesimo organo	8
	Art. 10 - Dichiarazione di terzi	9
	TITOLO III - DELLA DECADENZA E DELLA SOSPENSIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE	10
	Art. 11 - Organo preposto alla verifica delle cause di incompatibilità e decadenza	10
	Art. 12 - Procedimento per la decadenza o la sospensione. Costituzione della Commissione istruttoria	10
	Art. 13 - Comunicazione delle cause di decadenza e di sospensione	11
	Art. 14 - Istruttoria conseguente alla comunicazione di conflitto di interessi reale	11
	Art. 15 - Istruttoria d'ufficio per l'accertamento di incompatibilità	12
	Art. 16 - Decisione	13
	Art. 17 - Informazioni al Consiglio di Indirizzo	13
	Art. 18 - Mancata adozione di provvedimenti	14

TITOLO I - CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 1 - Obblighi

Tutti coloro che operano per la Fondazione di Modena hanno l'obbligo di privilegiare gli interessi della stessa rispetto ad ogni altra situazione che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, diretto o indiretto, per sé stessi o per i soggetti loro collegati.

Art. 2 - Definizione conflitto di interessi

Il conflitto di interessi può essere:

- reale (o attuale) nel caso in cui l'interesse, finanziario o non finanziario, dei destinatari del presente Regolamento tenda ad interferire con gli interessi della Fondazione, comportando una tensione della volontà personale verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione del provvedimento;
- potenziale nel caso in cui l'interesse, finanziario o non finanziario, dei destinatari del presente Regolamento possa in futuro tendere ad interferire con gli interessi della Fondazione.

Il conflitto di interessi è meramente apparente se l'interesse, economico o non economico, dei destinatari del presente regolamento può apparentemente interferire agli occhi di osservatori esterni, ragionevoli ed informati, con l'interesse primario della Fondazione, in modo da danneggiare l'immagine del soggetto coinvolto e della Fondazione stessa.

Nel caso in cui si verifichi un conflitto di interessi apparente, gli organi della Fondazione privilegiano l'immagine della Fondazione stessa, nel rispetto dei principi del Codice Etico.

Art. 3 - Soggetti destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti rilevanti:

- il Presidente;
- i membri del Consiglio di Indirizzo;
- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio dei Revisori;
- il Direttore Generale;
- il Direttore Operativo e il Direttore Finanziario, se nominati.

2. Il conflitto di interessi reale o potenziale può riguardare anche soggetti collegati aventi interessi prossimi a quelli dei soggetti rilevanti indicati al comma 1 quali, a titolo semplificativo e non esaustivo:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado e le persone a carico del soggetto rilevante, del coniuge non legalmente separato e del convivente;
- le società, comprese quelle controllanti o controllate, o altri enti di cui un soggetto rilevante o un soggetto collegato è socio, esclusi i casi di partecipazione tali da poter escludere l'esercizio di un'influenza non irrilevante;
- le società, comprese quelle controllanti o controllate, gli enti, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, nelle quali un soggetto rilevante o un soggetto collegato rivesta funzioni di amministrazione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale).

Art. 4 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi reale o potenziale per il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario e il Direttore Operativo

1. Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario e il Direttore Operativo, se nominati, nel momento in cui assumono la funzione sono tenuti a compilare una dichiarazione dalla quale risulti l'assenza di situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale, di cui siano a conoscenza al momento della dichiarazione, e che li riguardi direttamente o che riguardi i soggetti loro collegati.

2. La dichiarazione deve essere rinnovata al termine di ogni anno solare. In ogni caso, vi è l'obbligo di comunicare tempestivamente e in forma scritta ogni eventuale variazione di situazioni che interessino i soggetti destinatari o i soggetti collegati e che possano costituire fonte di conflitto di interessi reale o potenziale, non appena la stessa si verifichi.

3. La dichiarazione viene effettuata su modulistica predisposta dalla Struttura Tecnica.

4. Le dichiarazioni sono inserite in apposito Registro delle dichiarazioni di conflitto di interessi dei soggetti rilevanti e collegati tenuto dalla Direzione Generale sotto il vincolo della riservatezza.

5. Copia del Registro delle dichiarazioni di conflitto di interessi dei soggetti rilevanti e collegati, nonché ogni aggiornamento dello stesso, sono inviati al Presidente, al Direttore Generale e al Presidente del Collegio dei Revisori sotto il vincolo della riservatezza.

6. Nello stesso Registro sono annotati tutti i provvedimenti assunti a seguito delle istruttorie di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento e relativi all'emersione del conflitto di interessi.

Art. 4 bis - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi reale o potenziale per i membri del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori

1. Ai fini del presente regolamento, può costituire fonte di conflitto di interessi reale o potenziale per i membri del Consiglio di Indirizzo la designazione di referenti e di consulenti esterni da parte delle Commissioni Istruttorie e Consultive del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento generale.

2. Ai fini del presente regolamento, può costituire fonte di conflitto di interessi reale o potenziale per i membri del Collegio dei Revisori la procedura di nomina facoltativa della società di revisione legale da parte del Consiglio di Indirizzo.

3. In tali casi, si applica la procedura di cui agli artt. 8 e seguenti.

4. Qualora un membro del Consiglio di Indirizzo o del Collegio dei Revisori ravvisi la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale ulteriore rispetto ai casi di cui ai commi 1 e 2, propria o di soggetto collegato, si applica la procedura di cui agli artt. 8 e seguenti.

Art. 5 - Attività rilevanti per l'individuazione del conflitto di interessi

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati sottoposti alla rilevazione del conflitto di interessi tutti i processi per la gestione delle attività e degli interessi della Fondazione - fatta eccezione per le operazioni di valore inferiore, per ciascuna di esse, ad euro 5.000,00, ad esclusione della gestione delle contribuzioni, erogazioni e, in genere, delle prestazioni della Fondazione in favore di terzi - e le operazioni concluse al termine di procedure per le quali la legge o apposite attività di selezione già assicurino imparzialità e trasparenza delle condizioni praticate, aventi un valore economico e/o strategico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la gestione delle risorse finanziarie;
2. l'amministrazione del personale, con riferimento sia alla procedura di assunzione sia al sistema di valutazione e di retribuzione;
3. la gestione del contenzioso;
4. la selezione di fornitori e consulenti;
5. la gestione delle contribuzioni, erogazioni e, in genere, delle prestazioni della Fondazione in favore di terzi.

2. Ai fini del presente Regolamento il conflitto di interessi potenziale deve essere dichiarato nelle forme di cui all'art. 4 se un soggetto rilevante o un soggetto collegato:

1. ha un rapporto professionale con società od enti con cui la Fondazione ha in essere rapporti contrattuali;
2. riveste una carica di amministrazione e di controllo in società od enti con cui la Fondazione ha in essere rapporti contrattuali;
3. è socio in società, comprese quelle controllanti o controllate, in cui la partecipazione è tale da poter configurare l'esercizio di un'influenza non irrilevante e nelle quali gestori patrimoniali o fondi con i quali la Fondazione ha rapporti contrattuali, possono investire a mercato o attraverso fondi chiusi;
4. riveste funzioni di amministrazione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, membro dell'organismo di controllo o funzioni equipollenti) in soggetti ammissibili a benefici erogativi, fatta eccezione per cariche in società ed enti partecipati dalla Fondazione.

3. Viene istituito presso la Direzione Generale un Albo dei soggetti titolari di rapporti contrattuali con la Fondazione ai fini della verifica del conflitto di interessi potenziale di cui ai punti 2.1 e 2.2. Nell'Albo sono iscritti tutti i soggetti con i quali sono in corso rapporti contrattuali con la Fondazione. I destinatari del presente regolamento possono rivolgere al Direttore Generale richiesta di esaminare l'Albo senza seguire la procedura relativa all'accesso agli atti prevista dal Regolamento Generale.

Art. 6 - Evidenziazione del conflitto di interessi

1. Nessun componente degli organi della Fondazione può partecipare, a nessun titolo, alla trattazione, alle delibere o ad istruttorie relative ad argomenti in situazione di conflitto di interessi reale ed è tenuto ad astenersi con dichiarazione da inserirsi a verbale.

2. Effettuata la dichiarazione, il medesimo si allontana dalla seduta e vi fa rientro solo dopo la votazione.

Art. 7 - Provvedimenti in caso di mancata segnalazione

1. Nel caso in cui il soggetto tenuto al rispetto del presente regolamento ometta dolosamente di informare della sussistenza del conflitto di interessi reale, si applica il procedimento di cui all'art. 23 comma 2 dello Statuto e dall' art. 11 del presente regolamento.

TITOLO II - MODALITÀ DI EMERSIONE DEL CONFLITTO

Art. 8 - Dichiarazione del destinatario

1. Il destinatario che venga preventivamente informato della trattazione di un argomento nei confronti del quale ravvisa la sussistenza del conflitto di interessi reale, proprio o di soggetto collegato, lo comunica immediatamente al presidente dell'Organo. Nel caso in cui non ne abbia preventiva conoscenza, lo comunica nel corso della seduta.

2. Il destinatario che accerti la sussistenza del conflitto di interessi reale soltanto dopo la seduta della Commissione istruttoria e prima della delibera dell'Organo, ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Organo o, se riguarda il Presidente, al Vicepresidente, qualora si tratti di un argomento di competenza del CDA, oppure al Consigliere anziano, se si tratta di un argomento di competenza del CDI.

3. Si applica il disposto dell'art. 6.

4. Se il destinatario rileva la sussistenza del conflitto di interessi reale dopo la delibera, senza indugio ne dà comunicazione al Presidente dell'Organo o, se riguarda il Presidente, al Vicepresidente, qualora si tratti di un argomento di competenza del CDA, oppure al Consigliere anziano, se si tratta di un argomento di competenza del CDI.

5. Qualora alla delibera non sia stata data esecuzione, la medesima viene sospesa e inserita per un nuovo esame ad una successiva seduta nel corso della quale si applica il disposto dell'art. 6.

6. Se alla delibera è già stata data esecuzione, viene avviata la procedura per la sospensione e decadenza di cui all'art. 23 dello Statuto e al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 9 - Dichiarazione di un componente del medesimo organo

1. Se un componente dell'Organo è a conoscenza della possibile esistenza di un conflitto di interessi reale di altro membro del medesimo organo, lo segnala senza indugio e comunque prima della delibera, al presidente della Commissione istruttoria di cui all'art. 12 e, per conoscenza, al Presidente dell'Organo.

2. Il Presidente della Commissione convoca senza indugio il soggetto interessato. Se quest'ultimo concorda sull'esistenza del conflitto si applica il disposto dell'art. 6.

Negli altri casi viene avviata la procedura di cui all'art. 14 e seguenti.

3. Se il componente dell'Organo viene a conoscenza della possibile esistenza di un conflitto di interessi reale di un componente dello stesso Organo dopo la delibera, lo comunica senza indugio al Presidente della Commissione istruttoria di cui all'art. 12 e, per conoscenza, al Presidente dell'Organo.

4. Il Presidente dell'Organo, se alla delibera non è ancora stata data esecuzione, ne sospende senza indugio gli effetti e provvede ad inserirla nella prima seduta utile successiva alla decisione della Commissione istruttoria di cui all'art. 12.

5. Si applica la procedura di cui all' art.14 e seguenti.

6. Se, all'esito della procedura, si rileva la sussistenza del conflitto di interessi reale, si provvede a norma dell'art. 23 dello Statuto.

Art. 10 - Dichiarazione di terzi

1. Se il destinatario in situazione di conflitto di interessi reale non ne dichiara l'esistenza e partecipa alla delibera, ogni persona fisica e giuridica, anche esterna alla Fondazione, nel termine di tre mesi dalla delibera, può segnalare alla Fondazione, fornendo i propri dati personali, le motivazioni per le quali ritenga la possibile esistenza del conflitto di interessi reale.

2. Se alla delibera non è stata data esecuzione, il Presidente dell'Organo ne sospende senza indugio gli effetti e provvede ad inserirla nella prima seduta utile successiva alla decisione della Commissione istruttoria di cui all'art. 12.

3. Se alla delibera è già stata data esecuzione, il Presidente dell'Organo provvede ad inserirla nella prima seduta utile successiva alla decisione della Commissione istruttoria di cui all'art. 12.

4. Si applica la procedura di cui all' art. 14 e seguenti.

5. Se, all'esito della procedura, si rileva la sussistenza del conflitto di interessi reale, si provvede a norma dell'art. 23 dello Statuto.

TITOLO III - DELLA DECADENZA E DELLA SOSPENSIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 11 - Organo preposto alla verifica delle cause di incompatibilità e decadenza

1. È onere del Presidente di ogni organo collegiale verificare periodicamente la sussistenza di cause di sopravvenuta incompatibilità e decadenza, anche con riferimento alle cause di conflitto di interessi, a norma dell'art. 23 dello Statuto.
2. La verifica compete al Presidente della Fondazione per quanto riguarda il Direttore Generale.
3. La verifica compete al Direttore Generale per quanto riguarda il Direttore Finanziario e il Direttore Operativo.
4. La verifica compete al Presidente del Collegio dei Revisori per quanto riguarda il Presidente della Fondazione e a quest'ultimo per quanto riguarda il Presidente del Collegio dei Revisori.
5. il Direttore Generale verifica che al momento dell'insediamento e annualmente siano.

Art. 12 – Procedimento per la decadenza o la sospensione. Costituzione della Commissione istruttoria

1. Il Consiglio di Indirizzo, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie per la dichiarazione di decadenza e per la sospensione dalla carica, istituisce, all'inizio di ciascun mandato, un'apposita Commissione istruttoria.
2. La Commissione istruttoria resta in carica per tutta la durata del mandato.
3. La Commissione istruttoria è composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.
4. I componenti effettivi e i componenti supplenti della Commissione istruttoria sono scelti, all'interno dell'organo di appartenenza, due dal Consiglio di Indirizzo e due dal Consiglio di Amministrazione con indicazione del componente effettivo e del componente supplente.
5. La Commissione istruttoria elegge tra i propri componenti effettivi un Vicepresidente incaricato di sostituire il Presidente in ogni caso di impedimento dello stesso. In tal caso, la Commissione è integrata da un componente supplente ai sensi del successivo comma.
6. Nel caso in cui il procedimento riguardi un componente effettivo della Commissione istruttoria e in ogni altro caso di impedimento, questi è sostituito all'interno della Commissione dal membro supplente più anziano per nomina o, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano per età.

7. Nel caso in cui un componente della Commissione istruttoria si dimetta sarà nominato un nuovo componente dall'organo collegiale che aveva precedentemente indicato il membro dimissionario.

8. Alle riunioni della Commissione istruttoria partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore Generale della Fondazione.

9. Nel caso in cui il procedimento riguardi il Direttore Generale della Fondazione, le funzioni di segretario della Commissione istruttoria sono svolte dal componente della Commissione meno anziano per nomina o, in caso di nomina contemporanea, dal meno anziano per età.

Art. 13 - Comunicazione delle cause di decadenza e di sospensione

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo o del Collegio dei Revisori che si venga a trovare una situazione che possa dar luogo a decadenza, anche ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, o a sospensione dalla carica deve darne immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori.

Analoga comunicazione deve essere data dal Direttore Generale con riguardo al sopravvenire di una causa di decadenza o di sospensione che lo riguardi.

2. Ove la causa di decadenza o di sospensione riguardi il Presidente della Fondazione, questi ne dà immediata comunicazione, oltre che al Presidente del Collegio dei Revisori, al Vicepresidente e al Vicepresidente della Commissione istruttoria di cui all'articolo precedente. Ove la causa di decadenza o di sospensione riguardi il Presidente del Collegio dei Revisori, questi ne dà immediata comunicazione, oltre che al Presidente della Fondazione, agli altri due componenti.

3. Il destinatario delle comunicazioni di cui al presente articolo porta le medesime a conoscenza dell'organo di appartenenza dell'interessato.

Art. 14 - Istruttoria conseguente alla comunicazione di conflitto di interessi reale

1. Pervenuta la comunicazione relativa alla sussistenza di una causa di possibile conflitto di interessi reale, il Presidente della Fondazione o, nel caso il procedimento lo riguardi, il Vicepresidente della Commissione istruttoria convoca immediatamente la Commissione.

2. La Commissione istruttoria:

- a. ove ritenga che la causa non sussista, propone con delibera motivata all'organo competente di non doversi procedere al riguardo;
- b. ove accerti una incompatibilità che possa essere rimossa, invita l'interessato a rimuoverla entro trenta giorni e a darne comunicazione entro lo stesso termine;
- c. ove l'incompatibilità non sia rimossa nel predetto termine e in ogni altro caso in cui ritenga che il conflitto di interessi possa determinare la decadenza o la sospensione, propone all'organo competente, con delibera motivata, di dichiarare la decadenza o di deliberare la sospensione.

3. Le proposte devono essere trasmesse all'organo competente entro sessanta giorni dalla convocazione della Commissione istruttoria.

Art. 15 - Istruttoria d'ufficio per l'accertamento di incompatibilità

1. Il Presidente della Fondazione o, nel caso in cui il procedimento lo riguardi, il Vicepresidente della Commissione istruttoria, quando sia comunque venuto a conoscenza di una causa di incompatibilità, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, o di decadenza, anche ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, o di una causa di sospensione dalla carica convoca immediatamente la Commissione istruttoria e procede a informare l'interessato e il Presidente dell'organo di appartenenza.

2. La Commissione istruttoria:

- a. ove accerti una incompatibilità che possa essere rimossa, invita l'interessato a rimuoverla entro trenta giorni e a darne comunicazione entro lo stesso termine;
- b. ove l'incompatibilità non sia rimossa nel termine predetto e in ogni altro caso in cui ritenga sussistere una delle cause di decadenza o di sospensione di cui all'art. 23, comma 3 dello Statuto, invita l'interessato a presentare eventuali memorie o documenti ovvero a comparire dinanzi alla Commissione istruttoria, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni;
- c. acquisita la documentazione del caso e conclusa l'attività istruttoria, in base alle risultanze di queste, propone all'organo competente, con delibera motivata, la decisione da assumere.

Art. 16 - Decisione

1. La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo, dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei Revisori a seconda dell'appartenenza dell'interessato.
2. La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica di Presidente è deliberata dal Consiglio di Indirizzo.
3. La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica di Direttore Generale è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
4. La decisione deve essere adottata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta della Commissione istruttoria.

Art. 17 - Informazioni al Consiglio di Indirizzo

1. Il Presidente della Fondazione o chi lo deve sostituire secondo gli articoli precedenti, riferisce al Consiglio di Indirizzo circa le determinazioni adottate dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei Revisori sulle proposte avanzate dalla Commissione Istruttoria.
2. Il Presidente della Fondazione o chi lo deve sostituire secondo gli articoli precedenti, riferisce inoltre al Consiglio di Indirizzo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 23 dello Statuto, nel caso in cui il Consiglio di amministrazione non abbia, entro trenta giorni dalla comunicazione delle proposte della Commissione istruttoria, assunto determinazioni circa le cause di decadenza o di sospensione dalla carica che riguardino propri membri.
3. Il Presidente del Collegio dei Revisori o il componente più anziano del Collegio, ove il procedimento riguardi il Presidente, riferisce al Consiglio di Indirizzo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 23 dello Statuto, nel caso in cui il Collegio medesimo non abbia, entro trenta giorni dalla comunicazione delle proposte della Commissione istruttoria, assunto determinazioni circa le cause di decadenza o di sospensione dalla carica che riguardino propri membri.

Art. 18 - Mancata adozione di provvedimenti

Nel caso in cui l'organo competente non deliberi nei termini indicati nei precedenti articoli, Il Presidente dell'organo medesimo, o chi lo deve sostituire secondo gli articoli precedenti, fissa una seduta per la deliberazione entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza del termine.

Se anche nella successiva seduta non viene assunta alcuna determinazione, il Presidente della Fondazione o, se il procedimento lo riguarda e comunque in qualsiasi caso di inerzia, il Consigliere più anziano per età, convoca il Consiglio di Indirizzo affinché assuma la deliberazione conseguente anche se il procedimento riguarda componenti di altri organi.